

ALLEGATO "B"



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE SERVIZI DIPENDENTI DAL SEGRETARIO
GENERALE**

1° SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE

**REGOLAMENTO PER LE VIDEO RIPRESE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI ALCAMO**

Allegato alla delibera consiliare n. 105 del 08/11/2012

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LE VIDEO RIPRESE

Art. 1

1. Il Comune di ALCAMO, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione, in streaming sul sito internet del comune di Alcamo, o su rete televisiva, delle riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di Audio - videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;

3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.

4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare, durante la conferenza dei capi gruppo circa l'esistenza di videocamere utili alla successiva trasmissione e riproduzione delle sedute del Consiglio Comunale, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 5.

Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come personali, sensibili e giudiziari, così come definite dal D.Lgs. 196/2003, il Presidente del Consiglio richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari e in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti ed oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta i punti all'ordine del giorno del Consiglio hanno per oggetto dati di tale natura. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere, ove lo ritenga opportuno, le riprese e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle riprese deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e trasparenza.

2. E' vietato il commercio e/o la diffusione del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e/o di pubblicazione, ed in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

TITOLO II

RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte dei Comune di Alcamo

1. Il Comune di Alcamo può disporre la ripresa e la diffusione anche su internet delle sedute del consiglio Comunale con mezzi, tempi e modi definiti da diversi fattori (tecnologici, procedurali, disponibilità di risorse interne, etc.). I membri del Consiglio Comunale sono preventivamente informati della presenza delle telecamere, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici posti agli accessi della sala consiliare, oltre ad apposita liberatoria concessa dai componenti del Consiglio Comunale.

2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto delle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art.6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento, all'art.3 commi 1 e 3, ad evitare la diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari, anche disponendo (in tempo utile prima della loro diffusione) il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

3. Nel rispetto della normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Alcamo è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti nel solo caso di riprese effettuate dallo stesso Ente, individuando il Responsabile del trattamento.

4. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento della pubblicazione delle riprese del Consiglio Comunale è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati dalle riprese di cui ai commi precedenti.

5. Le registrazioni delle sedute consiliari restano disponibili e fruibili anche per mezzo di collegamenti (link) introdotti sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative riprese, per un periodo di anni uno (1) a far data da ciascuna seduta consiliare.

TITOLO III

RIPRESE EFFETTUATE NEL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 7 Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle riprese delle sedute consiliari da parte di reti televisive, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli art. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o eventualmente, anche dei singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 8 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

2. Non è consentito l'impiego dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente del Regolamento del Consiglio Comunale.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LE VIDEO RIPRESE

Art. 1

1. Il Comune di ALCAMO, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione, in streaming sul sito internet del comune di Alcamo, o su rete televisiva, delle riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di Audio - videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.

4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere utili alla successiva trasmissione e riproduzione delle sedute del Consiglio Comunale, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 5.

Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari e in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti ed oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta i punti all'ordine del giorno del Consiglio hanno per oggetto dati di tale natura. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere. Ove lo ritenga opportuno, le riprese e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle riprese deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e/o di pubblicazione, ed in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

TITOLO II

RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte dei Comune di Alcamo

1. Il Comune di Alcamo può disporre la ripresa e la diffusione anche su internet delle sedute del consiglio Comunale con mezzi, tempi e modi definiti da diversi fattori (tecnologici, procedurali, disponibilità di risorse interne, etc.). I membri del Consiglio Comunale sono preventivamente informati della presenza delle telecamere, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici posti agli accessi della sala consiliare, oltre ad apposita liberatoria concessa dai componenti del Consiglio Comunale.
2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto delle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art.6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento, all'art.3 commi I e 3, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo (in tempo utile prima della loro diffusione) il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Nel rispetto della normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Alcamo è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti nel solo caso di riprese effettuate dallo stesso Ente, individuando il Titolare di Posizione Organizzativa del Settore 1° Affari Generali — Ufficio Informatica, il Responsabile del trattamento.
4. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento della pubblicazione delle riprese del Consiglio Comunale è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati dalle riprese di cui ai commi precedenti.
5. Le registrazioni delle sedute consiliari restano disponibili e fruibili anche per mezzo di collegamenti (link) introdotti sui sito istituzionale coi Comune dalla data di pubblicazione delle relative riprese, per un periodo di sei mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

TITOLO III

RIPRESE EFFETTUATE NEL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 7 Esercizio del diritto di cronaca

La diffusione delle riprese delle sedute consiliari da parte di reti televisive, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli art. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 8 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati pubblico.

2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente del Regolamento del Consiglio Comunale.

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24/11/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi, nonchè sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
-

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO
GENERALE
(Dott. Ricupati Cristofaro)
